



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6418 DEL 26/06/2017

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 9 della l.r. 12/2010. Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e smi. SUAPE del Comune di Tuoro sul Trasimeno. Variante al PRG per il progetto di ampliamento e miglioramento della capacità di accoglienza del camping in località Punta Navaccia.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.

Visto il Regolamento interno di questa Giunta.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 13 maggio 2013 "Specificazioni tecniche e procedurali in ambito regionale, a seguito dell'emanazione delle L.R. 8/2011 e L.R. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa".

Visto il D.P.R. 357/97 e s.m.i. relativo alla Valutazione d'Incidenza di Piani e Programmi che interessano i siti della rete NATURA 2000.

Vista la nota del 05/05/2017 del Comune di Tuoro sul Trasimeno, assunta agli atti regionali con protocollo n.0098883, successivamente integrata con la nota del 17/05/2017 prot. n. 0108150, con le quali è stata chiesta la Verifica di assoggettabilità a VAS per Variante al PRG del Comune di Tuoro sul Trasimeno finalizzata all'ampliamento e miglioramento della capacità di accoglienza del camping in località Punta Navaccia, attestando a tal fine nelle note citate:

- la compatibilità urbanistica della proposta di Variante (ex artt. 32 e 123, l.r. 1/2015);
- la verifica dell'ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 43 del 19/08/2014 di opere abusive eseguite sull'area oggetto di variante, giusto esito del sopralluogo del 09/05/2017;

Visto che con la stessa nota è stato individuato il Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale "Autorità competente", per espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 32, comma 4 della l.r. 1/2015 e dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0110776 del 19/05/2017, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la Variante a VAS, convocando con la stessa nota, per il giorno 31/05/2017, apposita Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive.
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Perugia - Servizio PTCP e Urbanistica

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria

A.U.R.I. - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico

Azienda U.S.L. n. 1

Comunità Montana Trasimeno e Medio Tevere

Ai Comuni confinanti:

Comune di Lisciano Niccone;

Comune di Castiglione del Lago;

Comune di Passignano sul Trasimeno;

Comune di Magione;

Comune di Tuoro sul Trasimeno;

Rilevato che la proposta progettuale presentata al SUAPE del Comune di Tuoro sul Trasimeno prevede una nuova area pari a 5714 mq da destinare ad ampliamento della struttura turistica – produttiva (campeggio) esistente situata in loc. Punta Navaccia all'interno di una più vasta area interessata da strutture destinate a servizi;

- l'area su cui oggi ricade la parte esistente più rilevante del complesso turistico ricettivo "Camping Punta Navaccia" è classificata dal vigente P.R.G. come "DT", ossia "Zone condizionate per impianti produttivi turistici" disciplinate dall'art. 19 delle N.T.A. del PRG;
- l'area oggetto di ampliamento della suddetta attività è attualmente classificata in Zona "Vpr"- "Zona per Verde Privato", disciplinata dall'Art.30 delle N.T.A. del PRG;
- l'area medesima è classificata come zona B1 (Zone Agricole di Riqualficazione Ambientale) dal Piano stralcio per il Lago Trasimeno (PS2) approvato dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

- la proposta progettuale prevede per l'area dove viene localizzato l'ampliamento del campeggio una nuova destinazione del PRG-Parte strutturale denominata "zone di ampliamento per impianti produttivi turistici esistenti DT*" "disciplinandola con apposita normativa (Tav. 6 -Variante al PRG vigente e relative NTA-Rev. Giugno 2017);

- l'area di intervento è altresì interessata dai Siti Natura 2000 denominati ZPS IT5210070 e SIC IT5210018 "Lago Trasimeno" per cui il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS è integrato con la Valutazione di Incidenza a i sensi del DPR 357/97 e smi.

Visto che ad esito dei lavori della Conferenza istruttoria del giorno 31.05.2017, il Comune di Tuoro sul Trasimeno si è impegnato a presentare, nell'ambito dei lavori della conferenza istruttoria, apposita cartografia e relativo adeguamento delle NTA chiarificatori e riferiti esclusivamente all'area oggetto di variante per la quale è stata chiesta la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS integrata con procedura della Valutazione di Incidenza.

Visti i seguenti pareri pervenuti durante la seduta della Conferenza istruttoria:

USL Umbria 1 – Dipartimento della Prevenzione - Parere prot. n. 0114567 del 24/05/2017 con il quale si comunica che, "Vista la comunicazione di cui all'oggetto, esaminata la documentazione, questo Servizio per quanto di competenza esprime parere favorevole".

Servizio Risorse idriche e rischio idraulico. Parere prot. n. 0120537 del 31/05/2017 con il quale si comunica che: "Con riferimento all'intervento in oggetto, si evidenzia quanto segue.

Dal punto di vista della tutela delle acque:

- tutti gli strumenti urbanistici e gli atti regolamentari e di governo del territorio delle amministrazioni locali devono rispettare e non essere in contrasto con le norme, le misure e le azioni previste nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, aggiornato per il periodo 2016-2021;

- per tutte le variazioni alla consistenza degli agglomerati, come definiti dalla Direttiva 91/271/CEE, per effetto delle variazioni urbanistiche previste nella variante al PRG, è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali in sede di rilascio delle autorizzazioni di competenza, della preventiva verifica del rispetto degli obblighi di cui agli art. 3 e 4 della Direttiva suddetta e dell'art. 157 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, inoltre, in aggiunta al parere di compatibilità con il Piano d'Ambito di cui all'art. 157, deve essere sempre acquisito il parere preventivo vincolante del Gestore del Servizio Idrico Integrato;

Dal punto di vista del rischio idraulico:

- le competenze ai fini idraulici ai sensi del RD 523/1904 sono in capo alla Provincia di Perugia, ai sensi della L.R. 39/80 così come riconfermato dalla L.R. 10/2015 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali".

Evidenziato quanto sopra si esprime parere di non assoggettabilità per la parte di propria competenza.

Servizio Urbanistica. Parere prot. n. 0124866 del 07/06/2017 con il quale si comunica che: "Premesso che:

- la proposta progettuale presentata prevede una nuova area da destinare ad ampliamento della struttura turistica – produttiva (campeggio) esistente situata in loc. Punta Navaccia all'interno di una più vasta area interessata da strutture destinate a servizi;

- l'area su cui ricade la parte esistente più rilevante del complesso turistico ricettivo "Camping Punta Navaccia" è classificata dal vigente P.R.G. come "DT", ossia "Zone condizionate per impianti produttivi turistici" disciplinate dall'art. 19 delle N.T. di A.;

- le aree oggetto di ampliamento della suddetta attività sono classificate in Zona "Vpr"- "Zona per Verde Privato", disciplinate dall'Art.30 delle N.T.A. del PRG;

- l'area medesima è classificata come zona B1 (Zone Agricole di Riqualificazione Ambientale) dal Piano stralcio per il Lago Trasimeno (PS2) approvato dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;

- la proposta progettuale prevede per l'area dove viene localizzato l'ampliamento del campeggio una nuova destinazione di PRG-Parte strutturale come area per impianti produttivi turistici disciplinandola con apposita normativa;

- l'area di intervento è altresì interessata dal Sito di Interesse Comunitario e dalla zona di Protezione Speciale del Lago Trasimeno.

Rilevato che:

- con DGR n. 918 del 25 giugno 2003 la Regione dell'Umbria ha emanato gli indirizzi e criteri di intervento in applicazione degli artt. 4 Bis e 19 delle NTA del PS2, per l'attuazione del Piano stesso;
- la suddetta deliberazione prevede al punto 4.5.1 dell'allegato "A" che sono ammessi ampliamenti delle strutture turistico ricettive esistenti in contiguità alle stesse fino ad un massimo del 30% della superficie della zona già interessata dalla stessa attività, anche in incremento rispetto ai limiti di zoning previsti negli strumenti urbanistici generali vigenti. Il suddetto "ampliamento dovrà essere realizzato ad una distanza di 100 metri dalla linea corrispondente alla quota di massimo invaso regolato pari a m. 257,60 misurata rispetto a tutti i lati dell'insediamento prospicienti il lago e definita in sede di piano attuativo o di rilascio del titolo abitativo, previo assenso della Provincia, ovvero a distanza inferiore purchè in posizione completamente retrostante all'insediamento esistente non fronteggiante lo specchio lacustre".
- nell'area di ampliamento della struttura turistico-ricettiva da classificare in riferimento all'art.96 del r.r. 2/2015, il progetto prevede l'installazione di strutture rimovibili.

Rilevato altresì che il comune con nota Prot. Reg. N. 0098883 del 05.05.2017 e con nota Prot. Reg. n. 0108150 del 17.05.2017 ha dichiarato quanto di seguito riportato:

- di aver provveduto a verificare l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 43 del 19/08/2014 per le opere abusive eseguite sull'area in ampliamento all'attività esistente facente parte della proposta di variante, giusto esito del sopralluogo del 09/05/2017;
- di aver attestato la compatibilità urbanistica (ex art. 32 e 123, l.r. 1/2015 per la trasformazione dell'area stessa.

Si rappresenta, per quanto attiene gli aspetti urbanistici, che il progetto e il successivo intervento dovranno assicurare il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) considerato che gli elaborati trasmessi (tav.6) interessano sia l'area esistente che quella di nuova previsione attribuendo ad entrambe la classificazione di zona Dt* regolata da apposita normativa, si prescrive che il progetto di ampliamento, presentato ai sensi dell'art.32 comma 6 della l.r. 1/2015 e del DPR 160/2010, comportante la variazione dello strumento urbanistico generale del Comune, dovrà riguardare unicamente la nuova area di tipo produttivo-turistico limitrofa all'attuale campeggio posta a nord del fosso Macerone per una superficie complessiva di circa 6902 mq.

Pertanto la documentazione progettuale dovrà essere riveduta e aggiornata in tal senso, in relazione al nuovo intervento di ampliamento.

Per tale intervento l'art.102, comma 1, lett. g), del r.r. 2/2015 prevede l'obbligatorietà dell'attuazione diretta delle previsioni degli strumenti urbanistici generali mediante il rilascio del titolo abilitativo, condizionato alla stipula preliminare di apposita convenzione o atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi nonché delle infrastrutture e opere di urbanizzazione;

- 2) nel rispetto del combinato disposto dell'art.18 comma 6 lett. b) delle NTA del PS2 e dell'art. 108 della l.r. 1/2015, come indicato nell'allegato A della DGR 918/2003 al punto 4.5.1, come integrata con DGR/2006, l'ampliamento dovrà essere realizzato ad una distanza di 100 metri dalla linea corrispondente alla quota di massimo invaso regolato pari a m. 257,60 slm misurata rispetto a tutti i lati dell'insediamento prospicienti il lago, previo assenso della Provincia. Resta fermo il divieto di interventi nelle aree demaniali e per una fascia di cinque metri contigua ad esse (punto 1.2 dell'allegato A della DGR 918/2003.

Pertanto è necessario che gli elaborati di progetto vengano integrati con lo specchio lacustre indicato dalla tav. 11 del PS2 da rappresentare in sovrapposizione con le planimetrie catastali indicative della proprietà del demanio pubblico dello Stato in scala almeno 1:2000.

- 3) In relazione alla TAV. "M" progettuale riferita alle aree boscate dovrà essere prodotta la relativa certificazione da parte della competente Comunità Montana, ai sensi della DGR 1098/2005, anche ai fini della valutazione di eventuale interferenza con la fascia di transizione ai sensi dell'art.85 comma 2 della l.r. 1/2015.

- 4) *Ai sensi dell'art.108 comma 3 della lr 1/2015 il Comune ai fini della riduzione della distanza minima per i nuovi insediamenti dovrà effettuare le specifiche valutazioni ivi previste;*
- 5) *Rimangono di competenza comunale:*
- *gli accertamenti e relativi provvedimenti in ordine al rispetto delle ordinanze emesse riguardanti l'esecuzione di opere abusive, per quanto previsto dalle vigenti leggi in materia;*
 - *l'esame del progetto di riqualificazione che dovrà essere presentato per l'area compresa tra la riva del lago Trasimeno e l'asta del torrente Macerone, in coerenza con quanto prescritto nel parere di cui al prot. n.8575 del 4/5/2016 da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria.*
 - *I contenuti del progetto edilizio, ai fini del titolo abilitativo, ivi compresa la verifica del rispetto delle normative in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime per il nuovo intervento, in applicazione dell'art.86, del r.r.2/2015.*

In merito agli aspetti geologici, idraulici, paesaggistico-ambientali, si rimanda ai pareri delle Amministrazioni competenti.

Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica. *Parere prot. n. 0124772 del 07/06/2017 con il quale si comunica che: "Con nota prot. n. 0110776-2017-U del 19-05-2017, il Servizio destinatario della presente (Autorità Competente, AC) ha convocato, per il giorno 31-05-2017, la Conferenza di servizi istruttoria ai sensi della D.G.R. 423/2013 sulla variante urbanistica in oggetto. Nella nota è comunicato che:*

– il Comune ha presentato istanza per la Verifica di assoggettabilità a VAS con nota acquisita agli atti regionali al prot. n. 0098883 del 05-05-2017, successivamente integrata con nota acquisita agli atti regionali al prot. n. 0108150 del 17-05-2017 nella quale ha precisato di aver: aver provveduto a verificare l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 43 del 19.08.2014 di opere abusive eseguite sull'area oggetto di variante, giusto esito del sopralluogo del 09-05-2017; attestato la compatibilità urbanistica di cui agli artt. 32 e 123, L.R. 1/2015.

– tutta la documentazione inerente l'istanza può essere visionata al seguente indirizzo web: <https://1drv.ms/f/s!Ar1dHXFNpMDBGVnQFDGUGMzRi9jD>.

Dalla discussione effettuata nel corso della Seduta di Conferenza sono emerse, in particolare, le questioni di seguito citate.

1. *I soggetti intervenuti hanno concordato che oggetto della valutazione deve essere esclusivamente la variante urbanistica che riclassifica un'area da Verde privato Vpr a Zona per Impianti produttivi Dt* la quale, dal punto di vista delle NTA, non può essere considerata una ordinaria estensione di quella confinante ad oriente, già attrezzata e con peculiarità differenti da quella proposta; quest'ultima è stata oggetto di ordinanza di demolizione eseguita delle opere abusivamente installate. In conseguenza a questa decisione della Conferenza il proponente è stato invitato a rimodulare gli elaborati pertinenti, nonché le NTA da circoscrivere esclusivamente alla predetta area riclassificata, costituente espansione dell'esistente campeggio legittimato.*
2. *Il proponente ha precisato che la quota di imposta delle casemobili risulta pari a metri 258,14 s.l.m., a fronte di un livello massimo ipotetico del lago pari a metri 257,60 s.l.m.*
3. *La competente Comunità Montana produrrà l'idonea certificazione concernente il legittimo perimetro dell'area boscata.*

Considerazioni

Innanzitutto si ribadisce quanto concordato in sede di Conferenza riguardo all'oggetto specifico della presente valutazione: esclusivamente la variante urbanistica che riclassifica l'area prossima al Fosso Macerone, da Verde privato Vpr a Zona per Impianti produttivi Dt.*

Come anche attestato dal proponente l'area interessata dalla variante risulta soggetta a vincoli di tutela tra cui:

Beni paesaggistici.

L'area d'intervento ricade nelle aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art.136 del D.lgs 42/2004 e nella fascia di rispetto del Lago Trasimeno e del Fosso Macerone, vincolate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004; in particolare, il vincolo di cui

all'art. 136 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs 42/2004 è stato decretato con D.M. 16-05-1966 (Bene n. 61 "Coste del Lago Trasimeno e isola Maggiore"), perché è "(...) riconosciuto che la zona (...) costituisce un complesso panoramico di caratteristico aspetto, avente valore estetico e tradizionale, godibile, in molteplici vedute paesistiche, sia da chi percorre la strada statale 75-bis del Trasimeno, sia dalla ferrovia Terontola-Foligno e sia infine da chi attraversa per acqua il lago Trasimeno (...)";

Aree Naturali Protette. Area Naturale Protetta "Parco del Lago Trasimeno";

Siti della rete Natura 2000. Siti Natura 2000 denominati ZPS IT5210070 e SIC IT5210018 "Lago Trasimeno".

L'ambito è dunque di rilevante valore paesaggistico, come è indicato nella parte conoscitiva e strategica del PPR, preadottata dalla Giunta regionale con atto n. 43 del 23-01-2012 successivamente integrato con D.G.R. n. 540 del 16-05-2012. Pertanto la modifica urbanistica proposta deve essere comunque volta alla salvaguardia della valorizzazione e integrità paesaggistica dell'ambito.

Detta modifica prevede che nell'area riclassificata in argomento siano installate sole "casemobili" ai fini turistico-ricettivi, che nella fattispecie non costituiscono "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 7, co. 1 let. e) punto 5), della L.R. 1/2015. Tale previsione non trova coerenza nelle NTA in modifica a quelle esistenti [rif.: Tav. 6], le quali, per altro, sono riferite anche ad aree che esulano dalla presente valutazione. A riguardo lo scrivente ritiene necessario indirizzare il proponente nelle disposizioni specifiche che debbono normare la variante in argomento.

1) È necessario che il proposto "Art. A* - Zone per impianti produttivi turistici esistenti (Camping in località Punta Navaccia), contraddistinte in cartografia con il simbolo (Dt*)" sia modificato rendendolo specifico per l'area riclassificata e tenendo conto di quanto segue:

a) il titolo deve essere così derubricato "Art. A* - Zona per impianti produttivi turistici speciale (Camping in località Punta Navaccia), contraddistinta in cartografia con il simbolo (Dt*);

b) nelle disposizioni, ai sensi dell'art. 7, co. 1 let. e) punto 5), della L.R. 1/2015, deve essere chiaramente:

– escluso che nella zona Dt* possano essere realizzati Interventi di nuova costruzione,

– stabilito che nella zona Dt* è consentita esclusivamente l'installazione di "casemobili";

c) l'altezza massima per le casemobili non può superare il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di m 4,00 esclusi eventuali apparecchiature tecniche e tecnologiche.

2) Per quanto riguarda la fascia di rispetto del Fosso Macerone e del Lago Trasimeno, si deve tener conto delle seguenti tutele:

a) idraulica e naturalistico-ambientale, di cui all'art. 108 della L.R. 1/2015 e Carta 47 "Laghi, Fiumi e Torrenti" allegata alla L.R. 27/2000; in relazione al citato art. 108 si richiamano le disposizioni dei seguenti commi:

"3. I comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, possono ridurre la distanza minima di cui al comma 1 per nuovi insediamenti";

"5. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentiti:

(omissis)

c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;

d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;

e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto, comprese le opere della rete escursionistica, nonché le opere pertinenziali degli edifici;

(omissis)";

b) paesaggistica, di cui all'art. 96 della L.R. 1/2015 e Carta 27 "Ambiti di tutela paesistica ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e legge 8 agosto 1985, n. 431, zone archeologiche e parchi" allegata alla L.R. 27/2000.

Conclusioni.

In conseguenza a quanto sopra argomentando e limitatamente alle materie di propria competenza, lo scrivente rinvia l'espressione definitiva del proprio parere all'acquisizione di idonea documentazione nella quali si riscontri e accolga quanto evidenziato nelle Considerazioni indicate.

ARPA Umbria Parere prot. n. 0127162 del 09/06/2017 con il quale si comunica che: "nell'ambito del procedimento in oggetto in base alla documentazione presentata e all'esito della conferenza dei servizi del 31 maggio 2017 la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza, ritiene che non sia necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi".

Provincia di Perugia. Parere prot. n. 0128013 del 12/06/2017 con il quale si comunica che, "In riferimento alla pratica in oggetto, dopo aver esaminato il PRG Parte Strutturale del comune di riferimento e la relativa variante per l'analisi della verifica di assoggettabilità, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistico- ambientali si evidenzia quanto segue:

- *Ambiti fluviali di cui all'art.142 comma 1 del D.Lgs n. 42/2004 – lett. C per la salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale disciplinati dall'art.39 comma 4 descritti al Capo V – prescrizioni del PTCP e rappresentati negli elaborati cartografici A. 5.1 "Aree soggette a vincoli sovraordinati" e A. 7.1 "Ambiti della tutela paesaggistica".*
- *Ambiti lacustri – lett. (b) comma 1, art. 142, D.Lgs. 42/04, disciplinati dall'art. 39 del PTCP.*
- *Ambiti delle Aree boscate di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004 lett. G, disciplinati dall'art. 39 del PTCP e rappresentate nell'elaborato cartografico A.7.1 "Ambiti della tutela Paesaggistica".*
- *Aree di notevole interesse pubblico – D.M. 16.05.66 art. 136 del D.Lgs 42/04 "Zona costiera del Lago Trasimeno ve Isola Maggiore – lett.c.d – disciplinate dall'art.38 e rappresentate nell'elaborato cartografico A.7.1 "Ambiti della tutela paesaggistica". Ambiti delle aree boscate di cui all'art.142 del D.Lgs n. 42/2004 lett. G disciplinati dall'art.39 del PTCP e rappresentate nell'elaborato cartografico A.7.1 "Ambiti della tutela paesaggistica".*
- *Aree naturali protette "PARCO DEL LAGO TRASIMENO": (parchi nazionali e regionali), lett. (f) art. 142, D.Lgs. 42/04, disciplinati dall'art. 39 comma 6 del PTCP.*
- *Aree di particolare interesse naturalistico ambientale, rappresentate nell'elaborato A.2.1 "Ambiti delle risorse naturalistiche ambientali e faunistiche" e A.2.1.2 "Indirizzi per la tutela delle aree e dei siti di interesse naturalistico:*
 - *Classe 4b e 4b esterna art.14 PUT.*
 - *Aree ad elevata diversità floristico vegetazionale (sottoclasse 4^ª).*
 - *ZPS IT5210070.*
 - *SIC IT5210018.*
 - *Unità di Paesaggio (Udp) n. 41 "Conca del Trasimeno" – Paesaggio di pianura e di valle in evoluzione: direttive di controllo.*

Preso atto degli indirizzi sopracitati degli elaborati di variante in oggetto, si ritiene necessario provvedere alla seguente documentazione, al fine di non assoggettare a procedura di VAS:

- *Certificazione attestante l'assenza delle aree boscate rappresentate negli elaborati del PTCP;*
- *Definire in un'apposita tavola il limite ufficiale dell'ambito lacustre e della fascia fluviale del torrente Macerone nell'area dell'intervento: nella stessa tavola dovrà essere riportato il confine demaniale e la relativa fascia di rispetto di 10 m come definito dal R.FD. 523/1904.;*

Comunità montana – Associazione dei Comuni "Trasimeno – Medio Tevere" Parere prot. n. 0127740 del 12/06/2017 con il quale si comunica che: "In merito a quanto in oggetto, a seguito della conferenza dei servizi svoltasi in data 31.05.2017. Vista la documentazione fornita e consultati gli elaborati di progetto allegati alla relazione tecnica e successiva

integrazione a seguito della conferenza di VAS. Valutata la proposta di variante alla delimitazione dell'area boscata secondo il vigente PRG del Comune di Tuoro sul Trasimeno. Visto quanto emerso durante il sopralluogo di verifica e necessari accertamenti. Ai fini del Vincolo idrogeologico, per quanto di nostra competenza in ambito forestale, lasciando impregiudicati eventuali diritti di terzi e fatta salva l'osservanza di ogni norma legislativa e/o regolamentare vigente in materia paesaggistica, urbanistica e di difesa del suolo e dell'ambiente, si esprime parere favorevole alla proposta di variante al PRG del Comune di Tuoro sul Trasimeno, così come definito negli elaborati tecnici, con arretramento del limite di bosco lungo il fosso Macerone fino al ponte situato più a monte della darsena. Le considerazioni sopra esposte, trovano pieno riscontro, facendo riferimento alla normativa vigente (art.5 della L.R. 28/2001), in cui viene classificata bosco qualsiasi superficie superiore a 2000 metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea superiore al 20%. Inoltre, l'attribuzione della qualifica di bosco risulta coerente con quanto indicato nella sentenza n. 1581 del consiglio di Stato – Sez. VI del 29 Marzo 2013, in quanto il bosco deve risultare formato da essenze arboree considerate autoctone in Italia centrale, con una struttura composta da individui di varie classi cronologiche e dimensionali, con un'ampia diffusione della strato arbustivo, con una presenza di rinnovazione che fornisce adeguate garanzie che l'ecosistema sia in grado di rigenerarsi.

Vista la seguente documentazione integrativa predisposta dal Comune di Tuoro sul Trasimeno a seguito degli esiti della Conferenza istruttoria del 31 maggio e relativa al contenuto dei relativi pareri pervenuti, presentata dal Comune di Tuoro sul Trasimeno alla Regione e acquisita agli atti regionali con prot.n. 0132571 del 16/06/2017:

-Tavola 0 - (Rev 1) *Elenco Elaborati*;

Tavola 5 - (Rev1) *Individuazione delle aree ampliamento*

Tavola 6 - (Rev1) *Variante al PRG Vigente*

Tavola 7 - (Rev 1) *Planimetria generale del progetto di ampliamento*

Tavola 14 - (Rev 1) *Sovrapposizione Catastale-PS2*

Tavola A - (Rev1) *Relazione Tecnica*

Tavola B - (Rev 1) *Relazione legge 13 e dichiarazione di con*

Tavola C - (Rev 1) *Relazione Paesaggistica*

Tavola D - (Rev 1) *Relazione Vas*

Tavola L - (Rev 1) *Dichiarazione no VIA*

Tavola M - (Rev 1) *Proposta di Variante alla delimitazione delle aree boscate*

Visto che successivamente tale documentazione, contrassegnata con la dicitura REV, pubblicata sul sito web del Comune di Tuoro sul Trasimeno, è stata resa disponibile per la consultazione dal Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, a tutti i Soggetti competenti ambientali invitati ai lavori della Conferenza istruttoria, il 16/07/2017 con comunicazione pec n. 0132944.

Visti i pareri pervenuti a seguito delle integrazioni presentate:

Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica. Parere Prot. n. 0134551 del 19/06/2017 con il quale si comunica che: *“Con nota Prot. n. 0132944-2017-U del 16-06-2017, il Servizio destinatario della presente (Autorità Competente, AC) ha invitato i soggetti coinvolti nella Conferenza di servizi istruttoria, chiamati a valutare la variante urbanistica in oggetto, ad esprimersi definitivamente tenendo conto delle modifiche, chiarimenti e integrazioni presentate dal proponente a seguito delle richieste formulate dagli stessi soggetti nell'ambito della Conferenza medesima; questa si è riunita in data 31-05-2017. Tale nuova documentazione è visionabile all'indirizzo web:*

http://www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it/comune/gli-uffici-del-comune/area-tecnica-urbanistica-e-commercio/urbanistica-ed-edilizia/suap-pun-0.

Sulla variante in argomento lo scrivente aveva formulato valutazioni interlocutorie (prot. n. 0124772-2017-U del 07-06-2017), rinviando l'espressione definitiva del proprio parere all'acquisizione di idonea documentazione a riscontro e/o accoglimento di quanto evidenziato.

La documentazione integrativa e sostitutiva fornita dal proponente riscontra adeguatamente quanto manifestato nelle nostre precedenti valutazioni. In particolare lo scrivente considera positivamente quanto segue:

– la modifica urbanistica è chiaramente puntualizzata all'area campita con colore rosso a Tav. 5, che viene efficacemente distinta dalle altre zone del campeggio (Tav. 6) attribuendo solo ad essa la destinazione specifica "Dt" con appropriata disciplina d'uso;*

– rispetto alla proposta iniziale, la nuova zona Dt arretra il limite dal tutelato Fosso Macerone, lasciando una fascia di rispetto di 30 m rispetto all'argine demaniale (Tav. 7) e mitigando così i potenziali effetti negativi rispetto al corso d'acqua.*

Pertanto, limitatamente alle materie di competenza, lo scrivente ritiene che la proposta variante urbanistica, così come rimodulata e integrata mediante i recenti documenti suddetti, non produca significativi effetti ambientali negativi sul contesto territoriale e paesaggistico pertinente".

Servizio Urbanistica Parere prot. n. 0135629 del 20/06/2017 con il quale si comunica ad ulteriore precisazione e conferma che:

- "ai sensi del punto 4.5.1 dell'Allegato A alla DGR 918/2003 l'ampliamento deve essere contenuto nei limiti del 30% della superficie di zona Dt individuata dal PRG vigente e interessata dalla stessa attività legittimata anche dal punto di vista delle concessioni demaniali;

- si ribadisce la necessità che gli elaborati trasmessi, in particolare la tav. 7, interessino unicamente la nuova area di tipo produttivo-turistico oggetto del presente intervento classificata Dt limitrofa all'attuale campeggio posta a nord del fosso Macerone per una superficie complessiva di 5714 mq."*

Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica. Parere prot. n. 137980 del 22/06/2017 con il quale si comunica che non sussistono criticità relativamente alla variante per il progetto di ampliamento e miglioramento della capacità di accoglienza del camping in loc. Punta Navaccia. Inoltre vista la documentazione relativa alla valutazione di incidenza del progetto di ampliamento e riqualificazione ambientale del Camping Punta Navaccia si esprime parere favorevole all'attuazione dell'intervento ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 e smi.

Considerato che come nel Rapporto ambientale preliminare viene specificato:

-sotto l'aspetto strettamente paesaggistico il progetto per l'ampliamento del campeggio prevede una serie di interventi a prevalente carattere naturalistico che si ritiene possano essere facilitatori e rispettosi dell'integrazione con l'ambiente e il paesaggio, oltre ad essere funzionali alla successiva fase di mitigazione dei vari manufatti leggeri che saranno ivi installati ad uso dell'attività turistico ricettiva all'aria aperta, e particolare ulteriore attenzione è stata inoltre posta ai materiali, colori ed alle tipologie degli stessi manufatti. Poiché l'area oggetto d'intervento è già particolarmente apprezzata dai turisti e ricca di vegetazione che attenua fortemente l'impatto dell'attività a livello paesaggistico, la proposizione del progetto di ampliamento ha posto particolare attenzione agli aspetti naturalistici dell'area.

-In merito alle primarie esigenze eco-relazionali di fauna e vegetazione per l'area in oggetto, si è cercato di conciliare gli aspetti ecosistemici con quella che è la presente proposta di ampliamento del camping, il tutto con l'obiettivo primario di operare un miglioramento ecologico strutturale degli habitat naturali ivi presenti, attraverso un processo di "ricucitura" delle patch di habitat, e l'introduzione di specie vegetali autoctone in luogo di specie alloctone attualmente presenti nell'area.

Nello specifico sono previste operazioni di:

-sostituzione programmata nel tempo delle specie arboree alloctone presenti nell'area con specie autoctone potenzialmente presenti nell'area;

-realizzazione di siepi polifitiche che faranno da quinta viva alle aree poi successivamente interessate dalle piazzole di sosta, consentendo di creare siti di rifugio per micro mammiferi ed ornitofauna.

Considerato altresì che:

- nell'area di ampliamento non sono previste strutture fisse ma casette in legno su ruote, semplicemente appoggiate al suolo e collegate alle reti di servizio tramite collettori mobili e

smontabili, anche la viabilità interna alla nuova area camping e i parcheggi saranno caratterizzati dallo stesso tipo di trattamento permeabile in terra battuta e breccia o sistemi analoghi con la esclusione di realizzazione di zone impermeabilizzate.

- i miglioramenti operati sulla proposta di variante a seguito di adeguamento alle indicazioni contenute nei pareri pervenuti sotto i profili urbanistico, paesaggistico, naturalistico, idrico ed al rispetto dei limiti per la salvaguardia dei comparti boschivi e degli altri limiti fissati dalle norme vigenti per cui l'area proposta in variante risulta ora ridotta rispetto a quella iniziale in quanto arretrata a 30 metri dall'argine del fosso Macerone, consentono di attestare un adeguato inserimento ambientale della proposta di Variante;

- a seguito di un'attenta analisi delle caratteristiche della variante urbanistica, del progetto e delle attuali condizioni del sito, si deve rilevare che la variante stessa appare compatibile con la qualità delle componenti ambientali dell'area interessata e non comporta l'introduzione di elementi di significativa criticità per la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici, ecologici e paesaggistici dell'area interessata.

-con riferimento alle richieste contenute nel parere della Provincia di Perugia:

- *Certificazione attestante l'assenza delle aree boscate rappresentate negli elaborati del PTCP;*

- *Definire in un'apposita tavola il limite ufficiale dell'ambito lacustre e della fascia fluviale del torrente Macerone nell'area dell'intervento: nella stessa tavola dovrà essere riportato il confine demaniale e la relativa fascia di rispetto di 10 m come definito dal R.D. 523/1904.;*

si osserva che le stesse sono state soddisfatte con la predisposizione delle Tavole 5,6,7 (REV giugno 2017) anche sulla base del parere della Comunità montana riferito alla corretta perimetrazione del comparto boschivo non interessato dalla Variante proposta e con riferimento al rischio idraulico per il rispetto del R.D. 523/1904;

Considerato che alla luce di tutto quanto premesso ed emerso nel corso dei lavori della Conferenza istruttoria e dei pareri pervenuti è possibile esprimere la non necessità di sottoporre a processo di VAS la Variante al PRG del Comune di Tuoro sul Trasimeno per l'ampliamento e il miglioramento della capacità di accoglienza del campeggio in loc. Punta Navaccia.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica e, ai sensi del D.P.R. 357/97 s.m.i., una contestuale valutazione favorevole ai fini della Valutazione di Incidenza alla Variante PRG del Comune di Tuoro sul Trasimeno per il progetto di ampliamento e miglioramento della capacità di accoglienza del camping in località Punta Navaccia. Nella definizione progettuale dell'intervento dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) Aspetti urbanistici – territoriali

- *“ai sensi del punto 4.5.1 dell'Allegato A alla DGR 918/2003 l'ampliamento deve essere contenuto nei limiti del 30% della superficie di zona Dt individuata dal PRG vigente e interessata dalla stessa attività legittimata anche dal punto di vista delle concessioni demaniali;*

- *gli elaborati prodotti, in particolare la tav. 7, devono interessare unicamente la nuova area di tipo produttivo-turistico oggetto del presente intervento classificata Dt* limitrofa all'attuale campeggio posta a nord del fosso Macerone per una superficie complessiva di 5714 mq.”;*

- *con riferimento ai successivi adempimenti nell'ambito delle attività del SUAPE per l'approvazione del progetto rimangono di competenza del Comune di Tuoro sul Trasimeno i contenuti del progetto edilizio, ai fini del titolo abilitativo, ivi compresa la verifica del rispetto delle normative in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime per il nuovo intervento, in applicazione dell'art.86, del r.r.2/2015;*

- gli accertamenti e relativi provvedimenti in ordine al rispetto di ordinanze emesse riguardanti l'esecuzione di opere abusive, per quanto previsto dalle vigenti leggi in materia;

b) Aspetti idraulici

- tutti gli strumenti urbanistici e gli atti regolamentari e di governo del territorio delle amministrazioni locali devono rispettare e non essere in contrasto con le norme, le misure e le azioni previste nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, aggiornato per il periodo 2016-2021;

- per tutte le variazioni alla consistenza degli agglomerati, come definiti dalla Direttiva 91/271/CEE, per effetto delle variazioni urbanistiche previste nella variante al PRG, è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali in sede di rilascio delle autorizzazioni di competenza, della preventiva verifica del rispetto degli obblighi di cui agli art. 3 e 4 della Direttiva suddetta e dell'art. 157 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, inoltre, in aggiunta al parere di compatibilità con il Piano d'Ambito di cui all'art. 157, deve essere sempre acquisito il parere preventivo vincolante del Gestore del Servizio Idrico Integrato;

- le competenze ai fini idraulici ai sensi del RD 523/1904 restano in capo alla Provincia di Perugia, ai sensi della L.R. 39/80 così come riconfermato dalla L.R. 10/2015 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali" ed in sede di valutazione del progetto dell'intervento, nell'ambito dei lavori del SUAPE del Comune di Tuoro sul Trasimeno potranno comprendere da parte della Provincia di Perugia ulteriori specifiche rispetto a quanto già dettato con il parere reso nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

c) Aspetti paesaggistici e naturalistici

-tutti gli interventi sull'area dovranno essere improntati alla massima semplicità ed assicurare la massima naturalità, particolare cura dovrà essere posta nello studio di rinaturazione della fascia di mt.30 tra il confine dell'area e la sponda del fosso Macerone;

- come indicato dal Proponente, alla luce della vigente normativa non ricorrono le condizioni per la sottoposizione del progetto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ma con riferimento ai successivi adempimenti nell'ambito delle attività del SUAPE per l'approvazione del progetto i Soggetti partecipanti ai lavori del SUAPE potranno dettare ulteriori condizioni ed indicazioni specifiche di carattere progettuale tese al miglior inserimento ambientale dell'intervento nel contesto dei luoghi.

2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Tuoro sul Trasimeno per i successivi adempimenti di competenza.

3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni ambientali, VAS.

4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 23/06/2017

L'Istruttore

Alfredo Manzi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 23/06/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Alfredo Manzi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 26/06/2017

Il Dirigente Vicario

Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2